



AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A FAVORE DI IMPRESE DEL COMUNE DI SIENA COLPITE DALL'EVENTO ALLUVIONALE DEL 17 OTTOBRE 2024

determina n. ____

ARTICOLO 1 – FINALITA'

1. Il Comune di Siena, è stato duramente colpito dall'alluvione avvenuta il giorno 17 ottobre 2024 che ha causato danni significativi a numerose imprese del territorio, che vanno dall'allagamento dei magazzini alla distruzione di attività invase da acqua e fango.
2. A seguito dell'evento calamitoso, il Comune di Siena ha stipulato una convenzione con Fi.Se.S e Chiantibanca (Delibera di Giunta Comunale n. 454 del 10/12/2024), finalizzato al finanziamento delle necessità finanziarie delle imprese colpite da questi eventi metereologici favorendo la ripartenza ed il riavvio delle attività.
3. La dotazione finanziaria disponibile è pari a € 2.000.000,00= (due milione di euro= € 1.000.000,00 stanziato da Fi.Se.S ed € 1.000.000,00 stanziato da Chiantibanca) cui si aggiunge la somma massima stanziata dal Comune di Siena pari ad € 80.000,00 in forza di una convenzione tra Comune di Siena, Fi.Se.S e Chiantibanca, approvato con delibera di giunta n. 454 del 10/12/2024.
4. Il contributo in c/interessi sarà erogato secondo le modalità previste dal presente Avviso.

ARTICOLO 2 – DESTINATARI

1. Il presente Avviso è rivolto alle imprese, attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi, con sede legale e/o unità locale nel territorio del Comune di Siena, iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Siena e Arezzo interessate dall'evento alluvionale del 17/10/2024.
2. I destinatari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
 - non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) a carico dei legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci;
 - non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
 - rispettare il massimale fruibile per gli aiuti di Stato in regime “*de minimis*”.



3. I requisiti di cui al precedente comma dovranno essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza di contributo.
4. Potranno richiedere il finanziamento anche beneficiari del contributo a fondo perduto assegnati dal Comune di Siena ad opera della determina dirigenziale n. 2714/2024.

ARTICOLO 3 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'istanza di richiesta di contributo in conto interessi dev'essere compilata e firmata al momento della presentazione della domanda di finanziamento presso Fi.Se.S o Chiantibanca, secondo quanto stabilito nei rispettivi Regolamenti e Procedure Operative.
2. Per l'istanza di richiesta di contributo in conto interessi verrà utilizzato esclusivamente il "MOD. A Domanda CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI ALLUVIONE 17 OTTOBRE 2024 – IMPRESE (All.1).
3. Per la liquidazione del contributo verrà utilizzato esclusivamente il "MOD. B Autorizzazione CANALIZZAZIONE (All. 2)
4. L'Avviso ed i moduli allegati sono scaricabili dal link della pagina web del Comune di Siena <https://www.comune.siena.it/tipi-di-notizia/avvisi>. Dopo la compilazione i MOD. A ed il MOD. B dovranno essere trasformati in formato pdf e firmato digitalmente.
5. Costituisce inammissibilità della domanda di partecipazione la mancata apposizione della firma.
6. **La richiesta di contributo in conto interessi verrà inoltrata al Comune di Siena direttamente da Fi.Se.S o da Chiantibanca successivamente alla fase di contrattualizzazione del finanziamento, la domanda di richiesta di contributo sarà corredata dalla seguente documentazione:**
 - **MOD. A di richiesta di contributo**
 - **MOD.B autorizzazione alla canalizzazione**
 - **copia del contratto di finanziamento** stipulato con Fi.Se.S. o con ChiantiBanca in conformità alle disposizioni della Convenzione stipulata ad opera della delibera di Giunta Comunale n. 454 del 10/12/2024;
 - **piano di ammortamento.**
6. Il contributo in conto interessi sarà erogato dal Comune di Siena a favore di Fi.Se.S. e ChiantiBanca a seguito di specifica richiesta scritta.
7. Il presente Avviso ha validità fino alla data del 31/12/2025 come da Convenzione approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 454 del 10/12/2024, il Comune di Siena si riserva la



possibilità, con Determinazione del Dirigente/Responsabile del Servizio Segreteria Generale, l'eventuale prolungamento dell'Avviso oltre la scadenza solo previo rinnovo della Convenzione che potrà avvenire per concorde ed espressa volontà scritta delle parti.

ARTICOLO 4 – CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO

1. Nel rispetto del limite massimo costituito dal Plafond stanziato, Fi.Se.S. e ChiantiBanca potranno concedere, in totale e piena autonomia, specifici interventi di finanziamento per un importo massimo di € 50.000,00 (€ Cinquantamila/00) ciascuno è pari al massimo al 100% dei costi di solo imponibile ed aventi una durata massima di 5 anni oltre ad un periodo di pre-ammortamento della durata massima di 1 semestre.
2. Le condizioni dei finanziamenti concessi da parte di Fi.Se.S. e di ChiantiBanca sono quelle stabilite nei rispettivi Regolamenti e nelle rispettive Procedure Operative, tempo per tempo vigente, salve le seguenti modifiche:
 - commissione di istruttoria una tantum per ogni singolo finanziamento ridotta e pari allo 0,50% dell'importo effettivamente erogato;
 - il tasso applicato ai finanziamenti è fisso e pari al 2,95%, al lordo del previsto contributo in c/interessi.
3. Per ogni richiesta di erogazione le imprese interessate dovranno presentare la documentazione necessaria per l'istruttoria delle pratiche di finanziamento, oltre all'autocertificazione attestante la dettagliata indicazione dei danni subiti con la relativa quantificazione.
4. Resta inteso che ChiantiBanca e Fi.Se.S. non assumono alcun obbligo in merito all'effettiva concessione del/dei finanziamento/i richiesto/i, per il/i quale/i verrà effettuata la necessaria istruttoria e la preventiva valutazione di merito di credito (valutazione rimessa all'insindacabile giudizio dell'intermediario, come per ogni altra domanda di finanziamento avanzata al di fuori del perimetro della presente convenzione), il cui esito (positivo o negativo) verrà successivamente comunicato all'interessato.

ARTICOLO 5 – CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

1. Il Comune di Siena, provvede, nei limiti degli stanziamenti previsti nel proprio bilancio nell'esercizio di competenza, in esecuzione dei contratti di finanziamento stipulati in conformità alle disposizioni della Convenzione a canalizzare, su autorizzazione espressa delle imprese beneficiarie, la somma del contributo al netto della ritenuta del 4% di cui ciascuna impresa è titolare sui due conti correnti dedicati intestati rispettivamente alla Finanziaria Senese di Sviluppo ed a Chianti Banca.



2. Il Comune di Siena si impegna a pagare in luogo delle Imprese beneficiarie una parte degli interessi annuali dalle Stesse dovuti a Fi.Se.S. e Chianti Banca, in due tranches semestrali da effettuarsi entro 10 giorni lavorativi dalla fine di ciascun semestre solare.
3. L'importo del contributo in c/interessi è pari a 1 punto percentuale al lordo della citata ritenuta d'acconto del 4% sull'importo totale ex art. 28 del DPR n. 600/1973 e sarà erogato a seguito di specifica richiesta scritta degli Istituti Finanziatori in regime de minimis (Regolamento (CE) N.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore): ciò comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime *de minimis* per un importo complessivo superiore a € 300.000,00 nell'arco di tre anni.
4. Fi.Se.S. e Chianti Banca, con prelievo delle somme dai conti correnti suddetti, riconosceranno con periodicità mensile alle imprese beneficiarie i contributi netti ad abbattimento degli interessi nella misura di pertinenza secondo i piani degli ammortamenti previsti nei rispettivi contratti.

ARTICOLO 6 – AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

1. Il Responsabile del Procedimento verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari e la correttezza e completezza formale della domanda. Durante l'istruttoria, il Responsabile del Procedimento può richiedere alle imprese, se necessario, integrazioni documentali, concedendo un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della richiesta, per ottemperare a quanto richiesto. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile.
2. L'elenco delle imprese ammesse, con l'importo del contributo in conto interessi assegnato, sarà approvata con Determinazione dirigenziale e pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Siena;
3. Il Comune di Siena si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, integrazioni della documentazione fornita e di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.

ARTICOLO 7 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI E CAUSE DI DECADENZA

1. La concessione del contributo avviene con l'adozione del provvedimento di approvazione dell'elenco finale dell'iniziativa ammessa e verrà pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Siena;



2. Saranno soggetti a verifica le situazioni riguardanti la posizione debitoria nei confronti del Comune di Siena;
3. Con il medesimo provvedimento verrà adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non assegnatari del contributo.
4. L'impresa non sarà ammessa a contributo nel caso in cui:
 - Non fornisca la documentazione richiesta;
 - Presenti documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
 - In sede di verifica della documentazione prodotta sia stata riscontrata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità.
5. Il contributo in c/interessi spetta alle imprese beneficiarie fino al giorno in cui maturano gli interessi contrattuali sui relativi finanziamenti: tale contributo non è più dovuto in caso di estinzione anticipata dell'operazione o di passaggio a sofferenza.

ART. 8 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali saranno utilizzati e trattati soltanto allo scopo del presente procedimento.
2. Il Comune di Siena assicura che i dati personali saranno trattati nel rispetto dei diritti degli interessati, della dignità e delle libertà fondamentali, in particolare con riguardo alla riservatezza, identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali (trattamento e tutela dei dati personali ex Dlgs. 196/03 e G.D.P.R. e Reg. UE n. 679/2016).

ARTICOLO 9 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO E CONTATTI

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al presente Avviso, è il Dott. Giulio Nardi.

Per informazioni contattare :

Alba Agus o Beatrice Cicaloni –

Tel. 0577/292471 - 292104

Oppure inviare una e-mail all'indirizzo:

alba.agus@comune.siena.it –

beatrice.cicaloni@comune.siena.it